

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 9 giugno 2010 — Marcuccio/Commissione(Causa F-56/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Accesso dell'amministrazione all'alloggio di servizio di un funzionario — Rispetto del domicilio e della vita privata)

(2010/C 221/95)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentanti: G. Cipressa, successivamente G. Cipressa e L. Mansullo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione di respingere la domanda del ricorrente diretta ad ottenere, da un lato, il risarcimento dei danni che egli asserisce di aver subito per il fatto che l'8 aprile 2002 taluni agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di servizio in Luanda e, dall'altro, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in tale occasione nonché la distruzione di ogni documento correlato a tale evento.

Dispositivo

- 1) *La Commissione europea è condannata a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 5 000.*
- 2) *La decisione della Commissione europea 11 settembre 2008 è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda del sig. Marcuccio del 24 aprile 2008, diretta ad ottenere l'invio delle fotografie, la loro distruzione e la comunicazione di informazioni relative a tale distruzione.*
- 3) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 4) *La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del sig. Marcuccio.*

5) *Il sig. Marcuccio sopporterà i tre quarti delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009, pag. 48.

Ricorso proposto l'11 giugno 2010 — Kaser/Commissione

(Causa F-45/10)

(2010/C 221/96)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Ferdinand Kaser (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Schober, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

In primo luogo, l'annullamento della decisione della Commissione europea CMS 07/046 che prevede la cessazione del servizio del ricorrente senza riduzione dei suoi diritti a pensione, con effetti a decorrere dal 15 agosto 2009, nonché l'annullamento di tutte le decisioni adottate nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio e, in secondo luogo, la domanda di risarcimento.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione CMS 07/046 per molestie psicologiche, carenze amministrative e violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;
- annullare tutte le decisioni adottate dall'APN nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio per molestie psicologiche e carenze amministrative dovute alla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;
- imporre che il ricorrente sia sentito conformemente agli artt. 7, n. 1 e 24 dello Statuto dei funzionari e in riferimento alle richieste presentate nei mesi di febbraio e marzo 2008;

— condannare la convenuta al pagamento di 1 euro simbolico al ricorrente per risarcire il danno morale e professionale subito nella presente controversia, in quanto il presente ricorso non mira al risarcimento finanziario, bensì a ristabilire la dignità e la reputazione professionale del ricorrente.

Ricorso proposto il 18 giugno 2010 — Hecq/Commissione

(Causa F-47/10)

(2010/C 221/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento delle decisioni della Commissione con le quali si nega il riconoscimento al ricorrente dell'invalidità permanente parziale ex art. 73 dello Statuto e si pongono a carico dello stesso una parte delle spese e degli onorari medici sostenute in occasione dei lavori della commissione medica.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione adottata dall'APN il 5 marzo 2010 (e notificata con messaggio di posta elettronica dell'8 marzo 2010), con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal ricorrente, in data 9 dicembre 2009, avverso due decisioni amministrative del 7 settembre 2009 le quali, rispettivamente, negavano al ricorrente il riconoscimento in via definitiva di un'invalidità, nel contesto dell'art. 73 dello Statuto, e, peraltro, imponevano al ricorrente di sostenere la metà delle spese e degli onorari del medico che aveva presieduto la commissione medica, per un importo pari a EUR 500 (poi ridotto ad EUR 300), nonché la totalità (in un secondo tempo ridotta al 60 %) delle spese e degli onorari del medico che l'aveva rappresentato nel contesto dei lavori della commissione medica;
 - annullare parimenti le citate decisioni del 7 settembre 2009;
 - condannare la Commissione europea alle spese.
-

Ricorso presentato il 24 giugno 2010 — De Nicola/BEI

(Causa F-49/10)

(2010/C 221/98)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione comunicata al ricorrente l'11 maggio 2010, nella parte in cui ha sostanzialmente impedito il tentativo di componimento bonario della vertenza rigettando implicitamente la domanda di rimborso di una spesa medica relativa ad una laser terapia, e la condanna della convenuta a pagare al ricorrente la somma di 3 000 EUR oltre gli interessi ed il danno da rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il provvedimento comunicato con e-mail dell'11.05.10;
 - condannare la BEI a rimborsare al ricorrente la somma di 3 000 EUR, spesa per la laser terapia effettuata nel 2007, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed agli interessi sul credito riconosciuto;
 - condannare la BEI al pagamento delle spese di lite.
-

Ricorso proposto il 3 luglio 2010 — Merhzaoui/Consiglio

(Causa F-52/10)

(2010/C 221/99)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)